

Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. . /2016

Repert. n. /2018¹ del 18/05/2018

N. R.G. /2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

Giuseppe De Rosa	Presidente
Vincenzo Colarieti	Cons. rel.
Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.
del ruolo 2016 avente ad oggetto: appello avverso la
sentenza orale del Tribunale di Udine n. 82/16 resa al
verbale di udienza di data 25-1-2016 in punto: contratto di
leasing.

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ae6f6cb48e11eeez7409d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd3f1b085149462422e66f6eb791eb4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adeef01010500d3eeebcf107687b9134d





Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. '2018² del 18/05/2018

TRA

corrente in ,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso lo
studio dell'avv. del
foro di ma assistita e difesa dall'avv. ,
del foro di per procura
di data 5-5-2016 in calce all'atto di citazione in appello
notificato in data 22-7-2016.

APPELLANTE

E

titolare dell'impresa
individuale ,
corrente in elettivamente domiciliato in
indirizzo telematico presso lo studio dell'avv.
del foro di ma
rappresentato e difeso dall'avv.
per procura di data 1-8-2016 in calce
alla comparsa di costituzione in appello depositata in data
23-12-2016.

APPELLATO

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6f1c6a6a11ee92f09d4d057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd37bd85f49424226686b797ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade01010500d3eebcf10769769134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018
RG n. /2016
Repert. n. /2018³ del 18/05/2018

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 7-3-2017 e decisa nella camera di consiglio in data 6-7-2015 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Per l'appellante <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma parziale della sentenza n. 82/2016, emessa dal Tribunale di Udine in data 25 gennaio 2016, pubblicata in pari data e non notificata così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

- per le ragioni esposte nel sovraesteso atto di citazione in appello e per i capi impugnati, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Udine del 25 gennaio 2016, n. 82/2016, emessa a definizione della vertenza di primo grado distinta con il numero di ruolo generale /2015;

- respingere le domande tutte formulate dal Sig.

, titolare dell'omonima impresa individuale "

" perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

Firmato Da: COLARIETTI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 20ed6fcb48e11ee2409da057ee58ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 5f4bb31b085149462422e66eb791a84
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 3a6de0101050063eabc4f07897b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018⁴ del 18/05/2018

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie proposte ex adverso in quanto inammissibili.

Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.>>

Per l'appellato <<Voglia l'On. Corte di Appello di Trieste

Ogni nuova domanda, istanza ed eccezione comunque reietta in quanto inammissibile e/o infondata,

In via principale nel merito

Accertate le parti di sentenza su cui si è formato giudicato interno, come esposte in narrativa, rigettare per intero l'appello così come proposto dalla Banca appellante e, per l'effetto, confermare integralmente l'appellata sentenza.

In ogni caso e comunque

Condannare la Banca appellante al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari del giudizio di secondo grado.>>

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20nd6fcb48e11ee2f405d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b0851494e22ae65fb791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade01010500d9eebcf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018⁵ del 18/05/2018

I

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1.0) Con atto di citazione, notificato in data 12-2-2015, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, conveniva in giudizio - dinanzi al Tribunale di Udine - la in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentir accertare la nullità delle clausole di indicizzazione del canone, collegate al rischio cambio, in subordine il risarcimento del danno per inadempimento del mediatore ai doveri di informazione sul prodotto finanziario proposto al cliente.

1.1) Analizzava la clausola di un contratto fra loro stipulato in data 7-8-2007, avente ad oggetto un edificio ad uso artigianale, rilevandone le caratteristiche speculative assimilabili ad un prodotto finanziario. Desumeva la nullità della clausola sotto vari profili ed in particolare per la violazione delle norme del TUF che presupponevano determinati doveri di trasparenza, tutti violati dall'intermediario.

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20a0d5fcb4b911ee02f09d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d4dcd51b08514946222e66e6b791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a0e0101050003eebcf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. '2018⁶ del 18/05/2018

Concludeva chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di oscillazioni sul cambio quantificate nell'importo di € 15.664,71.

1.2) Con comparsa di risposta depositata in data 26-5-2015, si costituiva la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le pretese avversarie alle quali opponeva l'inapplicabilità delle norme del TUF ad un contratto regolato dal TUB, mentre escludeva la sussistenza delle altre dedotte nullità.

La causa, istruita con scambio di memorie, era decisa con sentenza orale resa al verbale di data 25-1-2016.

II

SENTENZA IMPUGNATA

2.0) Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice accertando la violazione degli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario con conseguenziale condanna della banca al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma capitale di € 15.050,11 oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo. Rigettava le altre domande,

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20nd6fcb48e11eeez2f4f09d4d057ee98ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31b085149z4622e6f6b791fab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebc10767b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018⁷ del 18/05/2018

compensando per la metà le spese di lite, accollate, per la frazione residua, alla convenuta maggiormente soccombente.

2.1) Pur qualificando la clausola di indicizzazione al cambio quale strumento derivato, autonomo e distinto dal contratto nel quale era inserito, escludeva i profili di nullità eccepiti dall'attrice, ma riteneva violati i doveri previsti dall'art 21 TUF con l'effetto dell'obbligo di risarcire il danno per responsabilità contrattuale o precontrattuale.

III

APPELLO

3.0) Avverso la predetta sentenza proponeva appello la convenuta con atto di citazione notificato in data 22-7-2016, chiedendone parziale riforma per la quale si affidava a due motivi di doglianza.

3.1) Con il primo attingeva la parte di motivazione che aveva attribuito alla clausola autonomia causale invece assente, trattandosi dell'elemento negoziale indispensabile per attuare la volontà pattizia di regolare in valuta estera il contratto di leasing.

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad8fcb4be11ee2f4094a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54bd37b08514946222e666b791fab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef010105003eebcf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018
RG n. /2016
Repert. n. /2018⁸ del 18/05/2018

Censurava inoltre la qualificazione giuridica data alla clausola in parola, considerata alla stregua di un prodotto finanziario derivato violando il disposto dell'art 1 D. Lgs. n. 58/1998.

3.2) Con il secondo motivo rimproverava al Giudice di aver applicato ad un unico contratto due distinte discipline normative, così discostandosi da consolidato indirizzo giurisprudenziale che prevede, in caso di contratto misto, il principio dell'assorbimento, in virtù del quale si applica la disciplina della parte di contratto che ha causa prevalente, ossia il godimento della cosa in cambio di un canone.

3.3) Con comparsa depositata in data 23-12-2016, si costituiva l'appellato nella qualità, contestando le argomentazioni critiche dell'appellante all'impugnata sentenza chiedendone conferma integrale.

3.4) La causa, trattenuta per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 7-3-2017, quindi, con ordinanza depositata in data 28-6-2017, rimessa in istruttoria per assicurare il contraddittorio su questione rilevabile d'ufficio, era decisa nell'odierna

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11ee24d09da057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f6bd31b08514946222e6f6b791eb4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef010f0500d3eacdf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. . /2016

Repert. n. /2018⁹ del 18/05/2018

camera di consiglio, sulle conclusioni prese dalle parti all'udienza di data 25-7-2017.

IV

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.0) Va preliminarmente precisato che il Collegio ha inteso garantire la pienezza del contraddittorio rimettendo la causa in istruttoria per consentire alle parti di discutere la questione rilevabile d'ufficio anche con rispettivi scritti di replica.

4.1) Il primo motivo di appello principale, finalizzato ad accreditare la totale integrazione della clausola nel coacervo negoziale, quale strumento attuativo della volontà delle parti di concludere un contratto di leasing in valuta estera (concetto ripreso negli ultimi scritti difensivi al fine di negare autonomia alla specifica pattuizione sul rischio cambio), trova una ferma smentita nel dato testuale di tutto il corpo contrattuale ed, in particolare, nell'avviso contenuto nella clausola in esame del suo carattere **aleatorio**, caratteristica del tutto assente nel contratto di leasing che trova, in tutte le altre clausole, la sua autonoma e completa regolazione, da un lato con

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6f6c4de11ee2409d4ad057ee08ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54bd31d0851494222e6e6e6791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade6f01010500d3eebcf10769769134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹⁰ del 18/05/2018

l'individuazione della cosa condotta in locazione con la prospettiva dell'acquisto alla fine del rapporto, dall'altro con la precisa individuazione dei costi rappresentati dal canone mensile, nel quale è incluso l'interesse corrispettivo mensile a tasso fisso.

4.1.1.) Il contratto può vivere di vita propria anche senza la clausola di rischio tasso e cambio, tanto che le parti hanno previsto due diverse fatturazioni, l'una per il canone mensile espresso in euro, l'altra per lo scambio di flussi di denaro autonomamente determinati dalla clausola in questione che presenta non solo una sua autonomia, ma soprattutto una **causa propria** perché i pagamenti reciproci trovano la loro fonte non già nelle prestazioni contrattuali, bensì nelle oscillazioni del cambio (o del tasso svizzero), queste, a loro volta, parametrize al canone e agli altri costi del contratto.

4.1.2) Accertata l'autonomia della clausola, all'interno dell'alveo contrattuale nel quale è inserita, la qualificazione giuridica della medesima perde di significato per quanto si dirà a breve. Tuttavia conviene precisare che la clausola in questione contiene una

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 20ad6fcb4de11ee24d08dd4057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 5f6bd310085f486e22e2e66ab791ab4
Firmato Da: PETRONI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 3aeef0105050d3e6bc10767b9734d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹ del 18/05/2018

scommessa sul futuro andamento del cambio fra due divise. Partendo da questo dato oggettivo, pur in assenza di caratteristiche di astrattezza e cartolarità, sembra difficile negare l'esistenza di un domestic currency swap (assimilabile ad una scommessa tra privati) a fronte dell'inequivoca finalità perseguita dalle parti, caratteristica di scopo negoziale sufficiente, anche senza la struttura cartolare, a qualificare la clausola come strumento finanziario (cfr. Cass. Sez I n. 10598 del 19-5-2005).

4.1.3) Quale che sia la qualificazione giuridica della clausola denominata rischio cambio e la normativa ad essa applicabile, non possono nutrirsi dubbi non solo sulla sua autonomia rispetto al corpo pattizio nel quale è inserita, ma anche sulla sua natura atipica, con il corollario dell'indagine d'ufficio ex art. 1322 c.c., rivolta, è bene ribadirlo (alla luce delle difese finali dell'appellante), sulla meritevolezza di tutela giuridica per quella pattuizione, **singolarmente** considerata, non sull'intero contratto di leasing, di sicuro meritevole di tutela per gli interessi perseguiti dalle parti, a prescindere dalla

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20aed6fcb48e11ee2f408d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4dbd31b08514946242e66eb791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade01010500d9aebcf10768799134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹² del 18/05/2018

sua natura atipica o tipizzata ex art 1 comma CXXXVI L n. 124 del 2017.

4.2) Il contratto in esame presenta una natura mista a fronte della componente fortemente maggioritaria di contratto di locazione finanziaria, accompagnata da una componente minoritaria di contratto di scommessa. E' innegabile che il contratto, nel suo insieme, trovi la sua regolamentazione nel TUB e non nel TUF, la cui applicazione alla singola clausola in esame non può essere consentita.

4.2.1) Di conseguenza, va rimossa la condanna risarcitoria, in assenza degli obblighi violati dall'intermediario, con il corollario dell'esame della meritevolezza di tutela giuridica della pattuizione in questione, affermata tale dall'appellante sulla scorta di un doppio equivoco: il primo fra i concetti di nullità per assenza o illiceità dei requisiti del negozio e quello ben diverso di invalidità per assenza di meritevolezza di tutela giuridica; il secondo sullo **scopo astratto** perseguito dalla pattuizione (garantire la stabilità del cambio) finalità, di per sé, meritevole di tutela giuridica, mentre il giudizio ex art

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 20a16fcb49a11ee2409d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f41bd31b0851494632f22e666e6791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ada0f010500c6e0bc107037b973d4d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹³ del 18/05/2018

1322 c.c. attinge il **risultato concreto** cui tende la pattuizione rispetto alla funzione dichiarata in contratto.

4.2.2) A conforto della netta distinzione fra la nullità ex art 1418 e 1419 c.c. e il giudizio di meritevolezza ex art 1322 c.c. conviene riportare un passo della motivazione di recente sentenza di legittimità che ha tratteggiato i principi generali ai quali il Giudice di merito deve attenersi per stabilire il confine fra la libertà dell'autonomia negoziale e il limite della meritevolezza, oltre il quale l'ordinamento cessa di prestare la sua tutela: <<La "meritevolezza" di cui all'art 1322, comma secondo, c.c., non si esaurisce nella liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa. Secondo la Relazione al Codice civile, la meritevolezza è un **giudizio (non un requisito del contratto, come erroneamente sostenuto da parte della dottrina), e deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso perseguito.**

Tale risultato dovrà dirsi immeritevole quando sia contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (così la Relazione al Codice, § 603, II capoverso). Principio che, se pur

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb46e11ee2f03d4d4c07eebac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4fbd31b0861494622e6f66b791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade1010105003eebdf1076979134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹⁴ del 18/05/2018

anteriore alla promulgazione della Carta Costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo; 4, secondo comma, e 41, secondo comma, cost.

Affinchè dunque un patto atipico possa dirsi "immeritevole", ai sensi dell'art 1322 c.c., non è necessario che contrasti con norme positive: in tale ipotesi sarebbe infatti di per sé nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c.

*L'immeritevolezza discenderà invece dalla contrarietà (non del patto, ma) del **risultato** che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati. Il giudizio di immeritevolezza, in definitiva, non costituisce che una parafrasi moderna del secolare ammonimento di Paolo nei Libri LXII ad edictum, ovvero non omne quod licet, onestum est (Dig., 50, XVII, 144)>> (così pag 11 e 12 motivazione Cass. Sez. n. 10506 del 28-4-2017)>>.*

Il principio esposto mina in radice tutte le considerazioni sulla validità e liceità della clausola in esame, attesa la loro supefluità rispetto al reale scrutinio al quale è

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20aedf6cb48e11ee24d084da057ee88c
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f6bcd31b085149462422e666b791bb4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3aedf0110600d3e6bc107679f134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹⁵ del 18/05/2018

chiamato il Giudice, che ha per oggetto la comparazione fra il risultato perseguito e la sua rispondenza: a) al principio di parità delle posizioni dei contraenti, cardine dell'ordinamento civile; b) all'economia nazionale, attesa la massiccia diffusione della clausola nelle migliaia di contratti offerti al pubblico.

4.2.3) Prima di entrare nell'esame specifico di meritevolezza della clausola in giudizio, giova premettere che, nel panorama delle varie fattispecie nelle quali la Corte di Cassazione ha ritenuto immeritevole di tutela giuridica l'accordo fra le parti, meritano richiamo, fra le altre, le decisioni concernenti contratti fra banca e cliente con i quali, la prima riceveva vantaggi certi e garantiti, mentre il secondo non aveva alcuna garanzia di trarre lucro dal proprio investimento (cfr Cass Sez I sent. n. 22950 del 10-11-2015, per il contratto Myway; e Cass. Sez. VI - 3 ord. n. 1959 del 30-9-2015 per il contratto 4You).

4.2.3.1) Analoga situazione di sbilancio fra le parti contraenti può individuarsi nella clausola sub D del contratto, con richiamo alla clausola sub L, nella quale è

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad8f8cb48e11ee2409da0a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504bd031bd08514946242e66eb791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade0101050003eebc107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹⁶ del 18/05/2018

pattuito anche il cambio convenzionale (denominato cambio storico) di riferimento, per i complessi calcoli rimessi alla discrezione del Concedente, avvantaggiato in caso di esito favorevole al cambio denominato storico (in realtà convenzionale), così descritti nel testo della clausola predisposto dalla locatrice che conviene riportare: <<Il locatore determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone. Se la variazione è positiva, il canone oltre iva maturato sarà suddiviso per il cambio storico di riferimento e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante, **aumentato dell'iva** costituirà il rischio cambio del mese a carico del Conduttore.

Se la variazione è negativa, il canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio storico di riferimento e moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L'importo risultante aumentato dell'iva, costituirà il rischio cambio del mese a favore del Conduttore>>

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad66c64e11ee214094a057e8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f0b3100851494e2422e66f6e791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ada01010500d5e6c1076976b134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018
RG n. /2016
Repert. n. /2018¹⁷ del 18/05/2018

4.2.3.2) Secondo l'appellante la funzione concreta della clausola è quella di permettere al cliente di <<contrarre un leasing in valuta estera>>, ma un simile risultato poteva facilmente essere raggiunto mediante una semplice operazione di conversione della provvista originaria (parametrata al cambio del giorno in cui la banca l'aveva acquisita e non ad un cambio predeterminato dalla banca e accettato dal cliente) ed altre, mensili, fra l'importo in euro del canone corrispettivo del godimento dell'immobile e il controvalore in franchi svizzeri al momento di ciascuna scadenza di pagamento. Metodica semplice e facilmente controllabile dal cliente, mentre il risultato cui tende la clausola del rischio cambio non è quello della semplice conversione fra la valuta che regola il contratto e quella estera richiesta dal cliente, bensì quello di assicurare maggiori vantaggi alla banca, collocando l'utilizzatore in una posizione contrattuale di partenza oggettivamente sfavorita **dal tasso di cambio non ancorato al fixing del giorno** della stipula del contratto, bensì ad un tasso arbitrariamente deciso dalla banca (diverso da quello ufficiale del giorno di stipula del contratto e ancor meno

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 20ad6f8cb48e11ee2f409d4dc57ee68c
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 5f4bd31b08514946242e66bb791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: 3ade0101050003aebcf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. '2018¹⁸ del 18/05/2018

da quello, **ignoto**, di acquisto della provvista in valuta estera) e **accettato** dall'utilizzatore, quindi non **consapevolmente** concordato.

4.2.3.3) Agli svantaggi per il cliente, va aggiunta la farraginosità dei calcoli, non in linea con il principio di trasparenza predicato dal TUB, nel cui alveo lo stesso appellante inserisce il contratto e la clausola che esso contiene. L'intrinseca opinabilità delle metodiche di calcolo descritte nella prima parte della clausola sub D (indispensabile per il calcolo della differenza fra il canone *nazionale* e quello *svizzero*) è stata tale da indurre in errore (sfavorevole al cliente) perfino i contabili della banca che aveva ideato il meccanismo descritto, come emerge dalle rettifiche sia dell'indicizzazione al tasso che al cambio, sicchè il risultato cui tende la clausola è ben lontano dai principi generali di correttezza e buona fede contrattuale, tenuto conto del fatto che il contraente, ideatore del calcolo, non era in grado di fornire adeguata informazione alla clientela sulle modalità applicative del medesimo, perché, neanche i suoi funzionari

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6f6cb48e11ee21d09d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f1b331d0851494e2422e66f6b791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade01010500d5e6c1076976b134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018¹⁹ del 18/05/2018

capivano come interpretare la complessa dinamica matematica dell'articolata pattuizione.

4.2.3.4) L'astrusità dei calcoli e lo sbilancio delle posizioni dei contraenti non depongono certo ad evidenziare un semplice risultato di conversione fra due valute del costo totale dell'operazione e dei singoli canoni, operazione matematica che non esige le rielaborazioni indicate nella clausola e ancor meno l'inclusione dell'IVA, elemento del tutto dissonante con la conversione in valuta estera di quella nazionale che regola il contratto, i cui canoni di godimento ed il prezzo finale di riscatto sono stati versati in euro. Le parti possono stabilire di convertire in una divisa estera le prestazioni pagate in euro, pattuizione in astratto meritevole di tutela giuridica, non però nel caso in esame, connotato da un risultato che conduce ad elementi di prevaricazione contrastanti con il nostro ordinamento, fondato sui principi opposti di solidarietà e parità dei contraenti.

4.2.3.5) Per il resto il contratto si presenta come un normale leasing immobiliare con un canone di godimento prestabilito con tasso corrispettivo fisso, al quale accede

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20a0dfc1a8e11ee21409da057ee68c
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4b031b0851494822e2666eb791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade0101050003eebcf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018³⁰ del 18/05/2018

la clausola in questione, del tutto stridente con lo scopo concreto dell'affare, finalizzato al finanziamento dell'acquisto di un locale da destinare all'esercizio dell'attività artigianale del . Poiché il risultato sperato dal cliente (contrarre un finanziamento in valuta estera) non era raggiungibile con la clausola in questione (tendente ad altro scopo: avvantaggiare la concedente), la medesima non merita alcuna tutela giuridica, con la conseguenza dell'illiceità dei guadagni ottenuti con l'applicazione di quel patto, ed il corrispondente obbligo di restituzione della somma, anche se per una ragione diversa da quella ritenuta dal Tribunale, la cui motivazione va sostituita, ma il dispositivo sostanzialmente confermato.

4.3) La novità della questione trattata rispetto ai numerosi casi consimili e l'assenza di pronunce di legittimità sulla clausola in giudizio, consigliano la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite di questo solo grado del giudizio, per effetto della sostanziale conferma dell'impugnata sentenza, non

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sentid#: 20ad6f6b48e11ee24f094d4057ea8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sentid#: 5f16d311b08516946242266f6b7916b4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Sentid#: 3d6ef10105003aebc107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018³¹ del 18/05/2018

emendabile in punto spese in assenza di specifico motivo
d'appello.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando nella causa d'appello
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n 1179/15
promossa da nei confronti di
ogni diversa istanza eccezione deduzione
disattesa così decide:

- a) Dichiarò l'invalidità ex art. 1322 c.c. della clausola
rischio cambio, di cui alle lettere D ed L del
contratto di leasing n. stipulato fra le
parti in data 7-8-2007, per immeritevolezza di tutela
giuridica, mantenendo ferma la pronuncia di condanna
di cui all'impugnata sentenza, a titolo restitutorio;
- b) ferma la statuizione relativa alle spese di lite di
primo grado, compensa integralmente fra le parti le
spese di lite di questo grado del giudizio;
- c) dichiara la sussistenza, in capo all'appellante
delle condizioni per l'applicazione
dell'art 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ed6fcb49e11ee22409d4a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4bd31bd85149462422e66feb791ab4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade101050003eebcf107697b9134d



Sentenza n. 198/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. /2016

Repert. n. /2018³² del 18/05/2018

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione
della Corte d'Appello di Trieste in data 21-11-2017.

Il cons. est.

Il Presidente

Vincenzo Colarieti

Giuseppe De Rosa

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20dadf6cb48e11ee24d0944a057ee8ac
Firmato Da: DE ROSA GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f4b431b085149462422e66f6a7511b4
Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ace0f1010500d38e6c107697b9134d

